



COMUNE DI USSANA

SETTORE : Ufficio del Sindaco

Responsabile: Contini Emidio

ORDINANZA N. 20

in data 16/03/2020

OGGETTO:

DPCM 11.03.2020 — INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI ED IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE la direttive 1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recanti recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. "*;

CONSIDERATO il ridotto numero di personale in forza presso questo Ente rende ancor più difficoltosa la gestione della fase emergenziale per scarsità di mezzi, persone e formazione;

VALUTATO INDISPENSABILE, in ogni caso, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, procedendo all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, ed individuando, pertanto, le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

- a) che, fino alla data del 25 marzo 2020, prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, e salvo prosieguo, sulla base delle indicazioni degli organi di gestione dell'emergenza le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":
- Attività della Protezione Civile;
 - Attività della Polizia Locale;
 - Attività urgenti dello Stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - Attività urgenti dei Servizi Sociali;
 - Attività urgenti del protocollo comunale;
 - Attività urgenti dei servizi finanziari e del personale;
 - Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria ed urgente di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
- b) che la sede comunale rimanga fino al 3 aprile 2020 ordinariamente chiusa al pubblico ed all'utenza che potrà accedervi solo in casi di indifferibilità ed urgenza previo appuntamento telefonico contattando il Comune ai numeri ed agli indirizzi mail riportati in appositi avvisi pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente. Pertanto l'accesso agli uffici, quando consentito, potrà avvenire solo da parte degli autorizzati con modalità tali da garantire il cd. Droplet — distanza di almeno un metro tra le persone;
- c) dette attività dovranno essere svolte:
- prioritariamente, in smart working o lavoro agile, a presidio della salute pubblica, ferma la reperibilità dei dipendenti;
 - presso la sede comunale, dai dipendenti come individuati dai Responsabili di Area, con l'adozione da parte dei primi di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- d) ai fini suddetti i Responsabili di Area individueranno i dipendenti che, in turno, presenzino per attendere alle attività indifferibili più sopra indicate.

e) la presente ordinanza potrà essere revocata in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

ORDINA, ALTRESI'

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On-Line dell'ente con immediatezza e che alla stessa venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla home page del sito istituzionale.

Il Sindaco
Rag. Emidio Contini